

Informazioni e/o chiarimenti di gara

Riferimento
C0212L18

GARA: C0212L18 – CIG: 7430490A51

Progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un capannone per rifiuti pericolosi e non, comprese le opere di urbanizzazione ed impiantistiche, presso la Centrale di Latina.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RISPOSTE

QUESITO n. 1 - (Prot n. 37050 del 11/06/2018)

A. In merito al possesso dell'iscrizione Albo Gestori Ambientali cat. 4 almeno classe D: chiediamo se tale requisito possa essere reperito tramite subappalto a società che ne è in possesso;

B. In merito al requisito art. 8 comma 5 Forniture: chiediamo se per soddisfare tale requisito si possa utilizzare la realizzazione di un capannone con struttura metallica con copertura realizzata in lamiera Calzip e rivestimento in Stackbond Metallico.

RISPOSTA n. 1

A. Si fornisce risposta NEGATIVA, il possesso del requisito va dimostrato come descritto all'art. 8 comma 1 lett. f) del Disciplinare di gara.

B. Si fornisce risposta AFFERMATIVA.

QUESITO n. 2 – (Prot n. 37306 del 12/06/2018)

A. La scrivente non è in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali nella categoria richiesta, nè ha i requisiti per la fornitura. Come detto ai punti 5 e 6 dell'art. 6 "Soggetti ammessi alla gara" è ammesso associare soggetti che abbiano i requisiti: pertanto si formerebbe un'associazione tra il costruttore (che ha tutti i requisiti con esclusione di quelli relativi alla fornitura ed ai servizi), il fornitore del prefabbricato ed il soggetto a cui verrebbero affidati i servizi (i quali coprirebbero per intero i requisiti necessari rispettivamente per la fornitura e i servizi). E' possibile partecipare efficacemente in tal modo?

B. I certificati di qualità richiesti al comma 4 dell'art. 7 (UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 14001, OSHAS 18001), debbono essere posseduti anche dalle imprese associate per la Fornitura, per i servizi e dal professionista indicato per la progettazione? Abbiamo compreso bene che è sufficiente che tali requisiti di certificazione qualità debbano essere posseduti dalla sola impresa esecutrice i lavori, e cioè noi, nel caso in esame?

RISPOSTA n. 2

A. Non si forniscono chiarimenti sotto forma di parere legale o consulenza legale in merito ad interpretazioni normative circa le differenti modalità di partecipazione a gara;

B. I certificati di qualità richiesti al comma 4 dell'art. 7 (UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 14001, OSHAS 18001), devono essere possedute dalle imprese associate per i lavori e per i servizi.

QUESITO n. 3 – (Prot n. 38898 del 19/06/2018)

Con riferimento al possesso del requisito speciale per la fornitura di cui all'art. 8, punto 5, lett. b), pag 16 del disciplinare di gara si chiede conferma che lo stesso può essere oggetto di avvalimento.

RISPOSTA n. 3

Si fornisce risposta AFFERMATIVA.

QUESITO n. 4 – (Prot n. 39020 del 19/06/2018)**QUESITO E RICHIESTA PROROGA**

Nel disciplinare di gara, all'art. 6, commi 5 e 6, si legge che i soggetti invitati che non posseggono i requisiti per l'esecuzione dei servizi (Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali) e della fornitura del capannone (Iscrizione CCIAA e adeguato fatturato specifico nella carpenteria metallica) possono associare quale mandanti di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o misto soggetti in possesso dei requisiti necessari. Tuttavia, nel dispositivo, relativamente al possesso di tali requisiti si fa riferimento all'art. 8 comma 3 e all'art. 8 comma 4 che rispettivamente riguardano l'attività di progettazione e la certificazione di qualità (richieste tuttavia con riguardo ai lavori). Chiediamo se è corretta la nostra interpretazione che fa riferimento invece, per quanto riguarda i requisiti, all'art. 8 punto f) (Iscrizione Albo nazionale Gestori Ambientali, categoria 4, almeno classe D) e all'art. 8 punto g) (requisiti speciali per le forniture come di seguito meglio specificato al successivo comma 5).

B. Chiediamo inoltre se i soggetti esecutori dei servizi (trasporti e smaltimenti) e della fornitura debbano effettuare il sopralluogo ovvero delegare la mandataria per tale incombenza (anche dopo che la stessa ha effettuato il sopralluogo singolarmente) e se debbano possedere i requisiti delle certificazioni di qualità di cui all'articolo 8 comma 4 (chiarimento già posto in precedenza, ma al quale non è stata ancora data risposta).

C. La scrivente ha l'urgente necessità di avere risposta ai sopradetti quesiti perché l'interpretazione del disciplinare condiziona pesantemente la ricerca delle imprese da associare, le procedure conseguenti ed i tempi per il confezionamento dell'offerta, che si presenta già impegnativa in quanto all'offerta economica si affianca una offerta tecnica. Si richiede pertanto una congrua proroga, almeno di dieci giorni, ai tempi di consegna dell'offerta stessa previsti per il 10 giugno p.v..

RISPOSTA n. 4

A. Si fornisce risposta AFFERMATIVA, trattasi di mero errore materiale.

B. I soggetti esecutori dei servizi (trasporti e smaltimenti) e della fornitura possono delegare la mandataria ad effettuare il sopralluogo purché sottoscrivano il verbale di sopralluogo (Mod. S) da allegare in sede di offerta; relativamente alle certificazioni di qualità si rimanda alla risposta al quesito n. 2.

C. Non si concede proroga.

QUESITO n. 5 – (Prot n. 40833 del 26/06/2018)

Con riferimento all'Art. 8 paragrafo 3 - Requisiti richiesti per la progettazione – "PERSONALE" – nel quale viene richiesto un numero medio di personale tecnico pari a 12 unità, data la tipologia e entità dell'appalto si chiede se le 12 unità richieste sono da considerarsi un refuso. Nel caso di risposta affermativa, quante unità occorrono?

RISPOSTA n. 5

Si fornisce risposta AFFERMATIVA, trattasi di mero errore materiale.

Il numero di PERSONALE richiesto all'art. 8 comma 3 lett. a) del Disciplinare di gara deve intendersi pari a 6 unità.

Il numero di PERSONALE richiesto all'art. 8 comma 3 lett b) del Disciplinare di gara deve intendersi pari a 3 unità.

Il Responsabile
del procedimento in fase di affidamento

Avv. Mirko NESI